

Attività di impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) e AIA

T.A.R. Marche, Sez. I 20 giugno 2022, n. 379 - Morri, pres. f.f.; Ruiiu, est. - (*Omissis*) (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) ed a.

Ambiente - Attività di impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per una modifica sostanziale.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

La ditta controinteressata ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. -OMISSIS-del 23 settembre 2010 per l'attività di "impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia)". La prima autorizzazione era stata ottenuta in data 23 dicembre 2004.

In data 27 marzo 2014 la -OMISSIS-ha presentato domanda per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regione Marche n. 3 del 2012, e di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. -OMISSIS-del 23 settembre 2010, in conformità all'art. 29 nonies, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006, al fine della modifica dell'impianto esistente di "fusione e lega di alluminio con capacità di fusione superiore a 50 tonn/giorno".

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si concludeva con il decreto n. -OMISSIS-dell'8 aprile 2015, con il quale si è disposta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.

Il procedimento di AIA si concludeva quindi con l'impugnato decreto n. -OMISSIS- del 30 aprile 2015, con il quale è stata rilasciata la nuova autorizzazione integrata ambientale, per la "Modifica dell'impianto esistente per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2. 5 lettera b dell'allegato VII alla parte II del D.lgs. n. 152 del 2006", come da progetto allegato alla domanda presentata, con le prescrizioni indicate all'allegato B "Quadro Prescrittivo".

La nuova AIA, per sua espressa previsione, ha sostituito la precedente autorizzazione, rilasciata con il citato decreto - OMISSIS-del 23 settembre 2010.

I ricorrenti, che dichiarano di essere privati e ditte residenti nei dintorni dell'impianto, nel ricorso introduttivo (sviluppato in 5 articolati motivi) e nei motivi aggiunti (questi ultimi, articolati in 6 motivi, riguardano principalmente gli atti istruttori relativi all'iter autorizzativo, resi disponibili dall'Amministrazione in data successiva al ricorso introduttivo) censurano l'Autorizzazione del 30 aprile 2015 e la precedente esclusione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti la Regione Marche, il comune di Fano e la -OMISSIS-spa, resistendo al ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 504 del 12 giugno 2017, questo Tribunale ha disposto una verifica sul ricorso in epigrafe. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Preliminarmente, è necessario accennare al complesso svolgimento della verifica, caratterizzato tra l'altro da una vivace dialettica tra le parti in causa, che ha portato a numerosi provvedimenti di modifica e proroga dell'originaria ordinanza (ord.nn. 626 del 2017, 97 e 542 del 2018, 56, 175, 614 680 del 2019, 436, 541, 649 del 2020, 550 e 707 del 2021).

1.1 L'originaria ordinanza di verifica (ord. N. 504 del 2017) conteneva i seguenti quesiti a) premessi l'inquadramento dell'attività e una valutazione complessiva del sito sotto il profilo ambientale e dell'impianto come risultante a seguito degli interventi programmati, verificare la tipologia di modifiche apportate con il progetto di cui all'impugnata autorizzazione n. -OMISSIS- del 30 aprile 2015 all'impianto interessato (tenendo conto della tecnologia utilizzata dai nuovi impianti, dell'inserimento dei nuovi macchinari, del ciclo di produzione e di quant'altro inerente al funzionamento dell'impianto, anche in relazione alla capacità produttiva). Si dovrà accertare, in particolare, se tali modifiche, rispetto all'impianto autorizzato nel 2010, rivestano carattere sostanziale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Marche n. 3 del 2012;

b) chiarire la scansione temporale delle modifiche che hanno interessato l'impianto dall'autorizzazione del 23 settembre 2010 a quella oggetto del presente ricorso;

c) verificare l'eventuale ipotetico incremento di emissioni causato dalle modifiche di cui sopra;

d) verificare l'impatto di tali modifiche sugli scarichi reflui e, comunque, sul sistema idrico;

Con successiva ordinanza collegiale n. 626 del 28 luglio 2017 è stato incaricato della verifica il Presidente della Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Bologna, con possibilità di nominare un suo delegato munito delle necessarie competenze.

1.2 In data 1 giugno 2018 veniva richiesta da parte ricorrente una "rinnovazione della verifica", in relazione ad

affermate irregolarità nel contraddittorio e nella verbalizzazione della verifica, formulando altresì ulteriori richieste, tra cui la sostituzione del verificatore.

1.3 Con ordinanza n. 56 del 2019 il Tribunale, inizialmente disponeva di non procedere alla sostituzione del verificatore e di disporre la ripetizione dell'accesso del 4 dicembre 2017 nonché un'integrazione della verifica medesima. Si richiedeva di: "elaborare uno schema dove siano indicate, separatamente, le emissioni dell'impianto autorizzato con provvedimento -OMISSIS-del 23 settembre 2010, e quelle modificate per le successive modifiche non sostanziali e differenziare, per entrambe, il valore dell'incremento autorizzato con l'impugnata autorizzazione n. -OMISSIS-del 30 aprile 2015. In particolare, l'eventuale carattere sostanziale o meno delle modifiche dovrà essere valutato anche ai sensi della delibera della Giunta della Regione Marche n. 1547 del 2009".

1.4 Con ordinanza n. 175 del 2019, in risposta a un'ulteriore istanza della ricorrente, il Tribunale ha respinto la richiesta di ricasazione del verificatore ai sensi dell'art. 51, nn. 1 e 3, ritenendo però, nell'interesse dell'ordinato e non conflittuale svolgimento dell'attività di integrazione della verifica già disposta, di affidare comunque la stessa a un soggetto diverso dal verificatore delegato, sempre nominato dal Presidente della Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Bologna.

1.5 Infine, dopo il deposito della relazione di verifica in data 6 novembre 2020, il Tribunale disponeva un'ulteriore integrazione con ordinanza n. 540 del 2021.

In data 2 ottobre 2021 è stata depositata la relazione integrativa richiesta dal tribunale.

2 Preliminarmente il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con riguardo alla richiesta impugnatoria, debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dalla Regione Marche e dalla controinteressata (che parla di "Inammissibilità per cessazione della materia del contendere) nelle memorie depositate, rispettivamente, in data 12 e 13 novembre 2021. Nelle more della decisione è stato infatti adottato il decreto n. -OMISSIS-, con il quale è stata rilasciato alla -OMISSIS-Spa il riesame, ai sensi del comma 3 lett a) dell'art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. -OMISSIS-del 30 aprile 2015, rilasciata per l'esercizio dell'attività di cui al 2.5 (b) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006: "fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli, nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato B (Elenco delle BAT), e delle prescrizioni contenute nell'Allegato C (Quadro Prescrittivo) e allegato D (piano di Monitoraggio e Controllo).

2.1 Ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs n. 152/2006 deve essere effettuato, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques), il riesame dell'AIA in corso. Con il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, necessario all'applicazione delle migliori tecniche disponibili aggiornate derivanti dall'ultimo BREF (EU Best Available Techniques Reference Documents) approvato, l'intera installazione viene rivalutata. Pertanto, il provvedimento conclusivo del citato procedimento non può che sostituire il precedente atto autorizzativo. Come osservato in giurisprudenza, proprio con riferimento ad una rinnovazione dell'autorizzazione ai sensi del citato comma 3, l'AIA costituisce il titolo legittimante l'esercizio dell'impianto - per i profili qui considerati - con la conseguenza che esso costituisce il vero e proprio atto lesivo della posizione di interesse che l'azione di annullamento è rivolta a tutelare. Le "migliori tecnologie disponibili" costituiscono un parametro che attiene ai presupposti dell'AIA (Corte Cost. 9 maggio 2013, n. 85), con la conseguenza che l'adeguamento di quest'ultima alle prime implica comunque un rinnovo del titolo che impedisce di considerarlo come "meramente confermativo" del precedente, anche se determinate prescrizioni restino in sostanza immutate (attesa la natura unitaria ed inscindibile dell'AIA (Tar Lazio Roma 7 gennaio 2021 n. 219).

2.2 Ne consegue che, in mancanza di impugnazione della nuova AIA adottata a seguito del riesame, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato che l'impugnata AIA n. -OMISSIS-del 30 aprile 2015 è stata sostituita dalla nuova autorizzazione. Il deposito della documentazione relativa all'AIA del 2020 da parte della regione Marche in data 4 novembre 2021 appare del tutto tempestivo e sensi dell'articolo 73 cpa. In ogni caso, l'esistenza della nuova autorizzazione non è controversa ed è stata oggetto della discussione orale, nella quale la ricorrente, in caso di accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, ha richiesto la decisione ai sensi dell'articolo 34 comma 3 cpa.

2.2 Vanno quindi esaminati i presupposti per l'applicazione della disposizione appena citata, la quale prevede che quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. Questo Tribunale ha aderito all'orientamento più recente, per il quale la disposizione normativa non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte e in mancanza di una specifica domanda in tal senso, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori (Tar Marche 6 maggio 2021 n. 394).

2.3 Nel caso in esame la richiesta è però supportata da specifiche allegazioni. Anche se il ricorso e i motivi aggiunti non contengono una domanda risarcitoria, la ricorrente ha specificato la presenza del suo interesse a un eventuale domanda in tal senso. Nella memoria depositata il 13 novembre 2021, nella quale si afferma che "ad oggi, non si conoscono i reali impatti che le modifiche apportate agli impianti hanno comportato e comportano per l'ambiente e dunque anche per la

salute di coloro, quali i ricorrenti, che si trovano esposti ad emissioni, peraltro, neanche valutate in sede di screening di VIA con evidenti danni sia patrimoniali (limitazione all'uso e deprezzamento degli immobili ecc..) che non patrimoniale (rischio per la salute sia in termini di qualità che in termini di probabilità di contrarre patologie potenzialmente invalidanti o che incidano sulle sopravvivenza) come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi e nella documentazione prodotta". Va quindi ritenuto che tale allegazioni, anche se non specifiche siano sufficienti a supportare la richiesta della ricorrente di accertare l'eventuale illegittimità del provvedimento ai fini di un'eventuale e separata azione risarcitoria,

3 Preliminarmente all'esame delle censure deve essere trattata l'eccezione di tardività dell'impugnazione dedotta dalla Regione Marche e dalla controinteressata. L'eccezione è infondata. Anche a volere aderire al più recente orientamento che richiede l'impugnazione immediata della decisione relativa allo screening effettuato dalla Commissione VIA (Tar Campania Napoli del 28 giugno 2021 n. 4462, Consiglio di Stato. II, 21 aprile 2021 n.3226, contra Tar Abruzzo l'Aquila 7 dicembre 2021 n. 549, Tar Molise 6 giugno 2019, n.209, Tar Marche 10 ottobre 2013 n.659) va ritenuto che le modalità di pubblicazione previste dall'art. 8 comma 11 della legge regionale Marche n. 3 del 2002 non siano tali da fare scattare la conoscenza legale, in mancanza di un'esplicita menzione della normativa in tal senso. Difatti, l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge - sicché la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell'ente che adotta l'atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza (Cons. Stato III, 7 gennaio 2020, n.124).

3.1 Va quindi ritenuto che la pubblicazione (integrale) del decreto sul sito della Regione Marche e solo per estratto sul BURM non fosse tale da fare decorrere il termine di impugnazione. Non vi è altresì stata comunicazione personale ai ricorrenti, dato che il decreto è stato comunicato solo al procuratore degli odierni ricorrenti, intervenuto nel procedimento di screening su incarico di soggetti non coincidenti con gli attuali ricorrenti.

3.2 Deve altresì essere respinta l'ulteriore eccezione carenza interesse relativa alla circostanza che la precedente autorizzazione (2010) sarebbe di carattere peggiorativo rispetto a quella precedente, destinata a rivivere in caso di annullamento. Difatti, tipicamente ogni nuova AIA influenza la disciplina delle emissioni in maniera variegata, e il suo carattere migliorativo o peggiorativo per l'interesse dei ricorrenti non può che essere oggetto di un giudizio globale, giudizio che non può essere effettuato dal Tribunale, dato che, incontestabilmente, l'impugnata autorizzazione aumenta i limiti di emissione di alcuni inquinanti.

3.3 Con riguardo al difetto di legittimazione dei ricorrenti, eccepito dal Comune di Fano, ai fini della sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire risulta sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l'ubicazione di una struttura avente potenzialità inquinanti e/o degradanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito (Cons. Stato V, 22 gennaio 2015 n. 263, Tar Campania Salerno 15 settembre 2020 n. 1147). Tale requisito è stato dichiarato e successivamente documentato dai ricorrenti.

4 Passando al merito del ricorso, come accennato all'inizio, il Tribunale ha ritenuto di disporre una verifica che ha avuto un iter particolarmente complesso e caratterizzato da forte conflittualità tra le parti. Sul punto, con riguardo alle questioni e alle istanze relative al procedimento di verifica, si rimanda alle decisioni contenute nelle ordinanze sopracitate.

4.1 Peraltro, il Collegio non può che richiamare il ben noto principio per cui ogni caso, il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verifica), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cons. Stato II, 26 marzo 2021, n. 2551).

4.2 Quanto sopra comporta l'infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la classificazione dell'impianto. Va quindi ritenuta corretta, come constatato dalla verifica del Prof. -OMISSIS-depositata in data 18 luglio 2018, la classificazione dell'impianto come ricadente in e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno dell'Allegato B2 alla L.R. Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Pag. 3 decreto nr. -OMISSIS-del 08.04.2015), ovvero nella tipologia descritta al punto 2.5 b) dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa agli "impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli".

4.3 Con riguardo al dedotto illegittimo mascheramento di dati rilevanti della VIA (secondo motivo del ricorso introduttivo) non è stata provata la rilevanza dei documenti oscurati e, in ogni caso, il verificatore ha avuto pieno accesso alla necessaria documentazione.

4.4 Con riguardo al terzo motivo del ricorso introduttivo, nel quale si lamenta l'illegittima valutazione di un'integrazione documentale effettuata dalla controinteressata, è pieno diritto dell'Amministrazione procedente valutare la documentazione proveniente dal richiedente. È conseguentemente contraria ai principi di buona amministrazione l'interpretazione rigida dell'art. 20 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 8 della legge Regione Marche n. 3 del 2012 proposta da parte

ricorrente.

5 Il quarto e il quinto motivo del ricorso introduttivo, ulteriormente approfonditi nei primi due motivi del ricorso per motivi aggiunti, nei quali si afferma, sostanzialmente, che la decisione di non sottoporre a VIA l'impianto sarebbe basata sullo "stato di fatto" all'epoca dello screening e quindi non avrebbe illegittimamente valutato l'impatto delle le emissioni autorizzate con decreto -OMISSIS-del 23 settembre 2010 rispetto a quelle oggetto dell'impugnata autorizzazione - OMISSIS- del 30 aprile 2015, sono invece fondati e assorbenti.

5.1 D'ora in poi, per comodità di esposizione si farà riferimento all'impugnata autorizzazione -OMISSIS- del 30 aprile 2015 come AIA15 e alla precedente autorizzazione del 2010 (decreto -OMISSIS-del 23 settembre 2010 come AIA10, così come riportato nella verifica del Prof. -OMISSIS-.

5.2 Si può considerare sostanzialmente incontestato che l'impianto inizialmente autorizzato con AIA10 ha subito diverse modifiche, con relativo impatto sulle emissioni.

i) modifiche autorizzate con lo stesso procedimento di AIA del 23 settembre 2010.

ii) modifiche c.d. non sostanziali, eseguite a valle del provvedimento di AIA10 e contestualmente o successivamente al completamento degli interventi autorizzati con l'AIA10, nonché precedenti all'autorizzazione 2015 (AIA15) oggetto del presente ricorso (relazione del Prof. -OMISSIS-del 19 luglio 2018).

5.3 Parte ricorrente, come già accennato, afferma che per valutare la significatività delle modifiche oggetto dell'autorizzazione 2015 siano stati utilizzati, come base, le emissioni di quello che è stato denominato "Stato di fatto 2015" inteso come situazione dell'impianto al momento in cui è stato avviato il procedimento di rilascio di nuova autorizzazione. Ne conseguirebbe, a detta dei ricorrenti, l'illegittimità della mancata sottoposizione a VIA appunto per aver considerato come "base" per la valutazione della significatività delle modifiche il citato "Stato di fatto" 2015 (e non l'AIA10, la quale avrebbe autorizzato un impianto con impatto ben minore di quello certificato nel 2015).

5.4 In sintesi, il cosiddetto Stato di Fatto 2015 (di seguito anche denominato, come nella verifica del Prof. - OMISSIS-, AIA10M) va individuato come il risultato dell'impatto delle modifiche delle emissioni dell'impianto intervenute a valle del rilascio dell'AIA10 (decreto -OMISSIS-_08 del 23 settembre 2010) e precedenti al rilascio dell'autorizzazione -OMISSIS-del 30 aprile 2015 (AIA15).

5.5 La verifica depositata dal prof. -OMISSIS-in data 18 luglio 2018 pag. 66, in risposta al quesito c) dell'ordinanza collegiale n. 504 del 2017 osserva che "Esaminando la prima parte dall'All. 14 sottoposto per la pratica congiunta di verifica di assoggettabilità alla VIA e di autorizzazione integrata ambientale nel marzo 2014 si ricavano i flussi di massa annui dello stato di progetto ante-operam complessivo, autorizzato con l'AIA 2010 e comprensivo delle comunicazioni di modifiche non sostanziali, riportati nella seguente Tabella 4.5. Si osserva che l'elenco delle sostanze inquinanti considerate si amplia tra l'AIA 2010 e l'AIA 2015. Non è determinabile se le sostanze inquinanti che compaiono nella sola AIA 2015 venissero emesse, e in che misura, nella configurazione autorizzata con l'AIA 2010".

5.6 In risposta alle osservazioni di parte ricorrente, il verificatore osservava, con riguardo alle modifiche non sostanziali intervenute con l'AIA15, che "le differenze di concentrazione risultanti tra il 2010 e il 2015 sono state utilizzate per la verifica degli impatti tra lo stato ante operam, e quello post operam, mentre non è richiesto dal quesito l'impatto relativo alle sole modifiche c.d. non sostanziali. A margine si osserva che questo ultimo impatto non sarebbe in ogni caso determinabile, in quanto non sono disponibili risultati modellistici relativi all'impatto, in termini di concentrazioni ai recettori, delle sole modifiche c.d. non sostanziali, per le quali invece è stato determinato (quesito c) l'incremento in termini di emissioni. La mancanza di dati di concentrazione relativa all'impatto delle sole modifiche non sostanziali è precisata nella relazione rivista".

5.7 Con la successiva ordinanza n. 56 del 2019, come già accennato, si disponeva un'integrazione sul medesimo argomento richiedendo al verificatore di "elaborare uno schema dove siano indicate, separatamente, le emissioni dell'impianto autorizzato con provvedimento -OMISSIS-del 23 settembre 2010, e quelle modificate per le successive modifiche non sostanziali e differenziare, per entrambe, il valore dell'incremento autorizzato con l'impugnata autorizzazione n. -OMISSIS-del 30 aprile 2015. In particolare, l'eventuale carattere sostanziale o meno delle modifiche dovrà essere valutato anche ai sensi della delibera della Giunta della Regione Marche n. 1547 del 2009".5.8 Dopo il deposito della relazione da parte del nuovo verificatore incaricato in data 6 novembre 2020 il Tribunale, su istanza della parte ricorrente, riteneva di disporre un'ulteriore integrazione, con la seguente motivazione "2.1 Rilevato, in particolare, che il quesito al punto 2.1 dell'ordinanza n. 56 del 2019 dispone come segue: "In particolare, l'eventuale carattere sostanziale o meno delle modifiche dovrà essere valutato anche ai sensi della delibera della Giunta della Regione Marche n. 1547 del 2009"; 2.2 Ritenuto che tale quesito non escluda la valutazione ai sensi delle varie disposizioni normative applicabili e, segnatamente, della legge Regionale n. 3 del 2012 e della DGR n. 1600 del 2004; 2.3 Ritenuto quindi, anche alla luce della citate tabelle n. 3.1 e 5.1 (le quali, come afferma il verificatore, sono comunque da ritenersi conformi ai quesiti di cui all'ordinanza n. 56 del 2019) di disporre un'integrazione della verifica, con riguardo alla valutazione dell'impatto delle modificazioni delle emissioni intervenute tra le due Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui ai decreti -OMISSIS-del 23 settembre (AIA10) e n. -OMISSIS- del 30 aprile 2015 (AIA15) e al ruolo del cosiddetto "Stato di Fatto 2015 (A10M)".3 Ritenuto quindi di formulare i seguenti quesiti integrativi: a) Il verificatore accerti la significatività, ai sensi della DGR n. 1600 del 2004 e della legge Regione Marche n. 3 del 2012, delle modifiche all'impianto:

a.1 Di cui all'autorizzazione -OMISSIS- del 30 aprile 2015 (AIA15) rispetto all'impianto autorizzato nel 2010 (AIA10, decreto -OMISSIS-del 23 settembre 2010) senza considerare le modificazioni delle emissioni non oggetto di AIA (cosiddetto "Stato di Fatto 2015 - AIA10M");

a.2 Di cui al cosiddetto "Stato di Fatto 2015 (AIA10M)" rispetto all'autorizzazione -OMISSIS-del 23 settembre 2010 (AIA10)

b) Il verificatore chiarisca in che misura lo "Stato di Fatto 2015 (AIA10M)" sia stato utilizzato, in sede di screening, per valutare la significatività dell'impatto ambientale del progetto presentato dalla controinteressata (decreto -OMISSIS-dell'8 aprile 2015 di esclusione dalla VIA) e, in particolare, se sia stato valutato il cumulo delle modifiche intervenute tra AIA10 e AIA10M con quelle previste tra AIA10M e AIA15;

5.8 Nella relazione depositata il 2 ottobre 2021, l'ing -OMISSIS- osserva che, nella verifica effettuata in precedenza, l'analisi è stata limitata al confronto degli impatti "ante operam" e "post operam" considerati nello studio ambientale preliminare che è alla base dell'istruttoria riportata nel Decreto Regione Marche N. -OMISSIS-del 2015 e quindi nello Stato di Fatto al 2015 (AIA10M)", per la situazione considerata ante-operam, e dal quadro emissivo autorizzato con Decreto -OMISSIS- del 30 aprile 2015 (AIA15), per la situazione considerata post-operam.

5.9 I quesiti erano appunto diretti a "identificare" la significatività delle modifiche in relazione dai due diversi "stati ante operam". Quello, come si vedrà, utilizzato dalla Regione Marche (AIA10M) e quello risultante dall'ultimo atto autorizzativo adottata (AIA10).

5.10 In questi quesiti, anche con riferimento ai precedenti risultati della verifica, il Collegio, ha inteso indagare sulla situazione di partenza utilizzata dalla Regione Marche per effettuare lo screening VIA oggetto dell'impugnato il decreto n. -OMISSIS-dell'8 aprile 2015, con il quale si è disposta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, e l'AIA di cui al decreto n. -OMISSIS- del 30 aprile 2015.

5.11 Osserva il verificatore "che il Decreto N. -OMISSIS-del 11/05/2010 riporta una valutazione degli impatti derivanti da una situazione "post-operam" (denominata anche "situazione emissiva futura"), riportata in Tabella 1, che, in merito ai quesiti posti, può essere considerata rappresentativa dello "scenario A" sopra definito, ovvero delle emissioni autorizzate con AIA10 (provvedimento -OMISSIS-_08 del 23 settembre 2010). Infatti, il provvedimento è riferito alla procedura di verifica di assoggettabilità iniziata nel 2007 e conclusasi nel 2010 con la decisione da parte della Regione Marche di non sottoporre a VIA l'impianto e di procedere quindi ad avviare l'iter per il rilascio di una Autorizzazione Integrata Ambientale, conclusasi con il provvedimento -OMISSIS-_08 del 23 settembre 2010, che è appunto quello a cui fa riferimento la situazione iniziale considerata nel quesito osserva comunque una non perfetta coincidenza tra il quadro emissivo considerato nel Decreto N. -OMISSIS-del 11/05/2010, e quello autorizzato con AIA 10" La stessa situazione (non perfetta coincidenza del quadro emissivo) è presente per l'AIA15".

5.12 Con riguardo alla richiesta del Tribunale di verificare la significatività delle modifiche intervenute tra AIA10 e AIA15 e AIA10M, il verificatore ha fornito la seguente risposta "La valutazione di significatività richiesta da entrambe le parti del primo quesito (quesito a) Ordinanza n. 540 del 2021 richiede la valutazione della qualità dell'aria conseguente ai diversi quadri emissivi identificati nel quesito stesso. Le informazioni disponibili nella documentazione nel fascicolo del procedimento e in quella di pubblico accesso non riportano i dati necessari a valutare la qualità dell'aria in maniera coerente e confrontabile nelle varie situazioni richieste dal quesito. In particolare, le informazioni circa i risultati ottenuti da modelli di diffusione di inquinanti in atmosfera riportati dagli studi preliminari ambientali alla base delle istruttorie dei Decreti -OMISSIS-e -OMISSIS-sono ottenuti da modelli diversi tra loro a livello fondamentale, che quindi non possono essere confrontati. Alla luce quanto sopra evidenziato, si conclude che, nell'ambito dell'analisi documentale richiesta dall'Ordinanza n. 540 del 2021, non è possibile da parte del verificatore esprimere una valutazione sulla significatività delle modifiche di cui ai quesiti a.1) e a.2 V basata su un'analisi documentale, in quanto le informazioni necessarie a tale valutazione non sono disponibili e possono essere ottenute solo attraverso una estesa attività di modellazione non compatibile con il mandato ricevuto con l'Ordinanza n. 540/2021 (Relazione Prof.. -OMISSIS- 2 ottobre 2021 pag. 26).

5.13 Il verificatore ha però fornito risposta al secondo quesito, risposta che, a parere del Collegio, si rileva decisivo nel dimostrare un'evidente difetto di istruttoria e di motivazione dell'impugnata AIA 2015 nonché, come si vedrà, la violazione della DGR n. 1600 del 2004. "L'analisi del testo del decreto -OMISSIS-dell'8 aprile 2015 evidenzia che lo studio ambientale preliminare presentato dal proponente (l'azienda -OMISSIS-, controinteressata nel presente procedimento) nell'ambito della procedura di valutazione di significatività dell'impatto ambientale del progetto di modifica è basato sulla considerazione di uno stato ante operam simile, anche se non esattamente corrispondente, allo "Stato di Fatto 2015 (AIA10M)". In particolare, appare evidente dal testo come tale stato ante operam includa modifiche successive all'autorizzazione conseguita con Decreto -OMISSIS-_08 (AIA10). Si può pertanto escludere che lo stato ante operam considerato nel Decreto -OMISSIS-faccia riferimento alla situazione immediatamente conseguente all'autorizzazione ricevuta con il Decreto -OMISSIS-_08" (quindi l'AIA10, Relazione Prof.. -OMISSIS- 2 ottobre 2021 pag. 31).

5.14 Sostanzialmente lo stato di fatto 2015, sia per modifiche considerate "non sostanziali", sia per altri fattori, non è assolutamente coincidente con quello autorizzato nel 2010. Tale discrasia non è minimamente affrontata nella valutazione

effettuata con lo screening e tantomeno nell'impugnata autorizzazione. La significatività delle modifiche all'impianto in esame è stata quindi valutata rispetto a uno stato precedente non sorretto da alcuna autorizzazione.

5.15 Vi è, in sintesi, una pressoché totale obliterazione dell'AIA10, che l'AIA15 è destinata a sostituire ed è conseguentemente assente una valutazione di significatività dell'impatto ambientale rispetto al precedente autoautorizzatorio.

5.16 Quanto sopra è confermato dallo stesso tenore del decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche -OMISSIS- dell'8 aprile 2015, che ha escluso la necessità della VIA. Nel decreto si osserva, tra l'altro, che progetto non è significativo in quanto gli impatti sulla matrice aria sarebbero esclusi, tra l'altro, dal contenuto del decreto di revoca del sequestro dell'impianto disposto dalla competente autorità giudiziaria il 25 ottobre 2013, nel quale, vista anche la nota ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro prot. n. 37867 del 22 ottobre 2013 si scrive: "...ritenuto che l'esecuzione delle opere richieste dalla Ditta, come evidenziato anche dall'ARPAM, possa effettivamente scongiurare ulteriori pericoli per l'ambiente e la salute dell'uomo..".

5.17 Del resto il decreto -OMISSIS- dell'8 aprile 2015 descrive come base di partenza dati sull'inquinamento rilevati nel 2014 (relazione Prof. -OMISSIS- 2 ottobre 2021 pag. 30).

5.18 La delibera di Giunta Regionale n. 1600 del 2004 definisce significativo l'impatto delle emissioni con riferimento ai livelli di inquinamento (ad esempio un peggioramento superiore al 5% dei livelli di inquinamento attuali); Come già accennato, il verificatore ha ritenuto di non disporre dei dati per la valutazione della significatività nel confronto A2010-A2010M e A2010-A2015, per la mancanza di omogeneità dei dati necessari per rilevare l'impatto delle emissioni (concentrazione ai recettori)..

5.19. L'art. 2 della Legge Regione Marche n. 3 del 2012, definisce modifica sostanziale: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che produce effetti negativi significativi sull'ambiente, con conseguente sottoposizione a Screening per la Valutazione di Impatto Ambientale.

5.20 Con riguardo all'esito dello screening, l'articolo 8 comma 9 della legge citata prevede l'esenzione dalla VIA eventualmente con prescrizioni oppure l'assoggettamento alla procedura nel caso che il progetto abbia impatti ambientali negativi significativi.

5.21 Appare quindi evidente che nella Legge Regione Marche 3/2012, come osservato nella verifica del Prof. -OMISSIS-, la qualifica di "modifica sostanziale" non implichi automaticamente la significatività degli impatti, che rimane oggetto della procedura di screening. Il concesso è analizzato nella Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2004, n. 1600, in cui nella sezione denominata "ALLEGATI", a partire da pagina vengono presentati i "criteri di significatività" da applicare nel contesto delle "valutazioni di compatibilità ambientale": "non possono di regola essere considerati accettabili nuovi impatti che si traducono in peggioramenti significativi della situazione esistente". Potrebbero perciò essere dichiarati a priori limiti di peggioramento (ad esempio non oltre il 5%) dei livelli esistenti che non devono essere superati.

5.22 Venendo alla circostanza decisiva, come osservato dal verificatore, la stessa DGR n. 1600/2004, nella sezione 1.4 (pag. 12 e seguenti) basa la scelta della tipologia di procedura di valutazione ambientale da seguire nei casi di modifica sostanziale, ed in particolare la scelta se sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, sistematicamente in riferimento al "progetto originale" dell'impianto, cioè a quello sottoposto a una precedente procedura di valutazione o verifica. Come conclude il verificatore "Per coerenza, ciò sembra suggerire che anche le valutazioni di significatività da svolgere in seno a una verifica di assoggettabilità, la cui necessità è stata individuata in relazione al progetto originale, debbano essere svolte tenendo a riferimento il progetto originale precedentemente valutato e che, quindi, lo stato "ante operam" da considerare per l'impianto sia quello ad esso riferito. È inoltre importante evidenziare che, in relazione alla realizzazione di varie modifiche nel tempo, nella sezione 1.4 della DGR n.1600/2004 si stabilisce che "per incremento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive sul progetto originario" (Relazione Prof. -OMISSIS- 2 ottobre 2021 pagine 14 e 15, integrata da articolate risposte alle controdeduzioni di -OMISSIS- e Regione Marche alle pagg. 35 e seguenti).

6 Ad avviso del Collegio, il tenore della normativa sopra richiamata non consente un'interpretazione differente. Va quindi ritenuto, indipendentemente dalla prova dell'effettiva significatività dell'impatto delle modifiche alle emissioni (che non è stata determinata con sicurezza dal verificatore alla luce dei differenti metodi di misurazione utilizzati) che il risultato dello screening che ha condotto alla mancata sottoposizione a VIA del progetto sia stato viziato dalla mancata considerazione di quanto autorizzato dall'AIA10, prendendo al contrario come base di partenza uno stato di fatto (Stato di fatto 2015-AIA10M) derivante da modifiche asseritamente non sostanziali o, addirittura, di mero fatto.

6.1 Le notevoli differenze tra le emissioni autorizzate con AIA2010 e quelle del cosiddetto "Stato di Fatto 2015" (AIA10M) sono evidenziate nelle tabelle 3.1 e 5.1 contenute nella verifica del Prof. -OMISSIS- del 6 novembre 2020. Il giudizio della Regione sulla significatività dell'impatto del nuovo progetto, oggetto dello screening di VIA di cui sopra è quindi viziato per la mancata valutazione "cumulativa" dell'impatto delle modifiche intervenute tra l'AIA n. -OMISSIS-_08 del 23 settembre 2010 (AIA10) e lo Stato di Fatto 2015 (AIA10M), unitamente al progetto poi sfociato nel decreto -OMISSIS- dell'8 aprile 2015 (AIA15).

6.2 Non convince sul punto l'affermazione della controinteressata per cui le emissioni di cui all'AIA15 e allo "Stato di

fatto 2015” (AIA10M) sarebbero sostanzialmente coincidenti (memoria del 24 novembre 2021). Tale tesi, oltre a essere composta di valutazioni tecniche (anche relative a pretesi errori di calcolo del verificatore) non sottoposte tempestivamente al verificatore medesimo in sede di osservazioni alla relazione di verifica, non modifica in ogni caso il carente impianto motivazionale dell’impugnata decisione di non sottoposizione a VIA, la quale incontestatamente basa la significatività delle modifiche sul più volte citato “Stato di fatto 2015” (AIA15M).

6.3 Per quanto sopra deve essere dichiarata, ai soli fini dell’art. 34 comma cpa, l’illegittimità del Decreto N. -OMISSIS- dell’8 aprile 2015 di esclusione dalla VIA e, conseguentemente, del decreto -OMISSIS- del 30 aprile 2015 del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche. I motivi non trattati sono da intendersi assorbiti, dato che l’illegittimità della decisione di non sottoporre a VIA comporta la conseguente dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati.

6.4 La particolare complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese.

6.5. Quanto alle spese della verifica, esse vanno poste, a carico di tutte le parti costituite. Infatti, seppure la Regione Marche, la -OMISSIS-SpA e il Comune di Fano siano risultati sostanzialmente soccombenti nel presente giudizio (proprio in seguito alla verifica), allo stesso tempo i quesiti posti dal Tribunale hanno accertato l’infondatezza di alcune censure (si veda punto 4.2) poste da parte ricorrente. Si ritiene quindi che il costo della verifica vada ripartito tra parte ricorrente, la Regione Marche, la -OMISSIS-SpA e il Comune di Fano nella misura di un quarto ciascuno. Nelle somme dovute da parte ricorrente dovranno essere ovviamente conteggiati gli anticipi eventualmente corrisposti ai verificatori.

6.6 Il compenso per l’attività di verifica verrà liquidato con separata ordinanza, previa presentazione di apposita richiesta di liquidazione da parte dei verificatori, che andrà redatta ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. e che dovrà essere depositata nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe, nella parte in cui chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
- b) ai sensi dell’art. 34 comma 3 del codice del processo amministrativo dichiara l’illegittimità dei provvedimenti stessi, nei sensi precisati in motivazione;
- c) compensa integralmente le spese di giudizio;
- d) dispone, quanto alle spese della verifica, nei sensi precisati ai punti 6.5 e 6.6 della motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)